

La disciplina giuridica dei cartelli tra imprese nella nuova normativa svizzera – Parte I

Il 1° aprile 2004 sono entrate in vigore le recenti modifiche alla Legge federale svizzera sui Cartelli (LCart), insieme con le modifiche alle diverse ordinanze alla stessa collegate.

Nonostante la LCart regoli non solo gli accordi illeciti tra imprese, ma anche l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese su un certo segmento di mercato, nonché il controllo delle operazioni di fusione tra imprese, la revisione della stessa LCart è stata tuttavia attuata principalmente nell'ambito dei cartelli o altri accordi del medesimo tipo, definiti dalla stessa LCart come "le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza". In via generale, gli accordi che hanno ad effetto una notevole limitazione o la soppressione della concorrenza sono da considerarsi illeciti ai sensi della LCart. Ne consegue che tale illiceità deve essere dichiarata sulla base di un'analisi delle conseguenze di tali accordi tra imprese svizzere o straniere sul mercato elvetico dei beni o servizi.

Ci sono accordi, tuttavia, che secondo la normativa federale devono essere considerati illeciti in via presuntiva, per il fatto di prevedere specifiche limitazioni della concorrenza previste nel dettaglio dalla LCart ed esaminate nei paragrafi che seguono.

1. Accordi verticali

Si tratta di accordi tra imprese che si collocano su livelli di mercato diversi (il mercato della produzione e quello della distribuzione). Sono considerati illeciti quelli tramite cui le imprese:

- a) impongono prezzi minimi o fissi di rivendita al pubblico, impedendo così ai consumatori di beneficiare della concorrenza di diversi offerenti per ottenerne prezzi concorrenziali;
- b) prevedono ripartizioni di mercato, attraverso accordi relativi a contratti di distribuzione per l'assegnazione in esclusiva di determinate aree territoriali, in cui pertanto si determina la totale soppressione della concorrenza da parte di imprese terze e forti limitazioni alle importazioni parallele da parte degli operatori commerciali (cosiddetta clausola di protezione territoriale assoluta);
- c) comportano una notevole limitazione o soppressione della concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e *non sono giustificati da motivi di efficienza economica*, quali la riduzione del costo di produzione o di distribuzione dei prodotti, il miglioramento dei prodotti o del processo di fabbricazione, la promozione della ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali, ossia lo sfruttamento più razionale delle risorse.

2. Accordi orizzontali

Si tratta di accordi tra imprese che si collocano allo stesso livello di mercato e che sono pertanto direttamente o potenzialmente in concorrenza tra loro (cartelli). La revisione della LCart non ha modificato la disciplina già esistente di tali accordi, la quale prevede che la soppressione di una concorrenza efficace sia da presumersi quando gli accordi che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:

- a) fissano direttamente o indirettamente i prezzi;
- b) limitano i quantitativi o servizi da produrre, acquistare o consegnare;
- c) operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.

Nel caso in cui non possa presumersi una soppressione della concorrenza, sarà necessario effettuare un'analisi degli effetti di tali accordi orizzontali, onde verificare se gli stessi comportano o hanno comportato comunque un notevole intralcio, quindi la soppressione di una concorrenza efficace.

3. Trattamento delle piccole-medie imprese (PMI)

La rinnovata LCart introduce una disciplina specifica sul trattamento delle PMI. Prevede che, nell'ambito degli accordi che sono da considerarsi giustificati in base a motivi di efficienza economica, vengono presi in particolare considerazione quegli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese. In pratica, l'obiettivo della LCart pare quello di valutare gli accordi sia sul piano della limitazione alla concorrenza che su quello dell'efficienza economica, per trarne un bilanciamento degli interessi coinvolti.

In particolare, la Commissione della Concorrenza (ComCo) si propone di incentivare quelle cooperazioni tra PMI, che non realizzando cartelli o accordi con oggetto la fissazione dei prezzi, dei quantitativi o la ripartizione di zone di mercato (accordi "rigidi"), contribuiscono ad aumentare l'efficienza economica delle medesime PMI. Per esempio, attraverso accordi per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o tecniche di fabbricazione, la diffusione di particolari metodologie di vendita e/o marketing. In tal modo, le PMI sarebbero in grado di concorrere con le grandi imprese a tutto vantaggio per i consumatori sia dal punto di vista di una sempre maggiore offerta di beni e servizi, sia da quello del conseguente abbassamento dei prezzi.